



*COMUNE di NEVIANO*

*- Provincia di LECCE-*

**Regolamento per la convocazione,  
le adunanze e il funzionamento  
del Consiglio Comunale**

Testo approvato con D. C. C. n. 30 del 30.11.2021

## **SEZIONE PRIMA**

### **ART.1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.
2. Quando nel corso delle adunanze, si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento, provvede il Presidente del Consiglio Comunale, salvo appello, seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato da taluno dei Consiglieri.
3. Un'esemplare del presente Regolamento deve sempre trovarsi nella sala delle adunanze a disposizione dei Consiglieri.

### **ART.2**

#### **Commissione del Regolamento interno**

La competenza delle funzioni di studiare e proporre al Consiglio le modifiche e le aggiunte al presente Regolamento spetta alla commissione consiliare affari generali, istituzionali, statuto e regolamenti.

### **ART. 3**

#### **Luogo delle adunanze consiliari**

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del palazzo municipale che è il domicilio legale del Comune e la sede della sua rappresentanza.
2. La Giunta Comunale, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico di forza maggiore, può determinare con apposita deliberazione, un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante avvisi pubblici.
3. I Consiglieri possono avanzare alla Giunta Comunale, proposte in tal senso.
4. Comunque il luogo di riunione non può mai essere fatto fuori dal territorio del Comune.

### **ART. 4**

#### **Polizia dell'assemblea consiliare**

1. La polizia dell'assemblea consiliare è esercitata dal Presidente del Consiglio Comunale, che impartisce ai vigili urbani di servizio gli ordini necessari.
2. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del Regolamento interno e la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Ha facoltà delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere, sciogliere l'Assemblea, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettere al Prefetto.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone che comunque turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse la persona o le persone da cui viene causato il disordine, il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare, non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. I Consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali ( ART. 357 C .P.)

6. Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi, oltraggio al Consiglio o ad i suoi membri, il Presidente del Consiglio Comunale, può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'autorità competente ( ART. 336, 338, 340, 341, 342, C. P.), previa menzione di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.
7. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente del Consiglio Comunale e dopo che sia stata sospesa o tolta alla seduta.

#### **ART. 5**

##### **Persone ammesse nella sala delle Adunanze**

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella sala può accedere qualsiasi cittadino.
2. Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.
3. Nessuna persona estrana al Consiglio può avere accesso, durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario Comunale, gli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionario tecnici incaricati, per illustrare, a richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, delle materie stesse. I responsabili degli uffici e/o dei servizi competenti in merito alle questioni in trattazione da parte del Consiglio Comunale, devono assicurare la loro presenza alla seduta consiliare per il tempo occorrente alla trattazione degli argomenti che riguardino gli uffici di appartenenza.
4. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separata da questi.
5. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

#### **ART. 6**

##### **Disciplina del pubblico**

1. Chiunque acceda nella sala delle riunioni consiliari, deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta, e per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
2. In caso di disordine, il Presidente del Consiglio Comunale, si atterrà quanto previsto nel precedente ART. 4

#### **ART. 7**

##### **Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo istituzionale rappresentativo della volontà dei cittadini.
2. Il Consiglio Comunale esercita le attribuzioni di cui all'rt. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nonché tutte le funzioni previste da altre specifiche e norme di legge o di Regolamento.
3. I ruoli e le competenze generali sono stabiliti dall'ART. 13 dello Statuto Comunale

#### **ART. 8**

##### **Composizione**

1. Il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 12 Consiglieri e il numero massimo di Assessori è stabilito in 4, secondo quanto disposto da leggi dello Stato e dall'articolo 37 del T. U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, in relazione alla popolazione del Comune.
2. È Consigliere anziano, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale senza dell'articolo 73. del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco - neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

#### **ART. 9**

##### **Durata in carica dei Consiglieri**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### **ART. 10**

##### **Sessioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria con l'elenco degli argomenti da trattarsi. Altresì, il Consiglio Comunale si riunisce in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta, per domanda - contenente l'oggetto o gli oggetti del trattare - di 1/5 dei Consiglieri, o per ordine del Prefetto.
2. La riunione del Consiglio a domanda di 1/5 dei Consiglieri deve avvenire entro 20 gg. dalla data dell'avvenuta presentazione della domanda, con inserimento all'O.d.G. delle questioni richieste. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, secondo legge.
3. Nel caso di convocazione del Consiglio Comunale a domanda di 1/5 dei Consiglieri, i richiedenti la convocazione dovranno allegare alla domanda la proposta o le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, allo scopo di acquisire i pareri dei responsabili dei servizi e/o degli uffici.
4. Resta, comunque nel potere del Presidente del Consiglio Comunale di non procedere alla convocazione del Consiglio, ove gli argomenti e le questioni da trattare rientrano nella competenza esclusiva della Giunta Comunale, del Sindaco, del Segretario Comunale, del direttore generale, se nominato, o deve funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, previa comunicazione al Prefetto. La circostanza della impossibilità convocare il Consiglio per le ragioni prima indicate, va notificata ai Consiglieri Comunali richiedenti la convocazione.

#### **ART. 11**

##### **Convocazione**

1. Alla convocazione del Consiglio Comunale, eccetto quella relativa alla prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto, che viene convocata dal Sindaco neoeletto entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e che deve tenersi entro i successivi 10 gg. dalla convocazione, provvede il Presidente del Consiglio Comunale, il quale, sentiti facoltativamente gruppi consiliari, fissa l'ora, il giorno e gli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'O.d.G., viene consegnato dal messo comunale - che ne rilasciare apposita attestazione - al domicilio dei Consiglieri o altro recapito espressamente indicato per iscritto dagli stessi, o alla persona, ovvero con avvisi scritti e notificati ai

- Consiglieri con trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) da una casella dell'Ente presso l'indirizzo PEC da loro depositato con apposita dichiarazione scritta.
3. La consegna dell'avviso di convocazione tramite PEC, si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dall'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate informaticamente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
  4. Le proposte di delibera ed i relativi atti da trattare nel corso del Consiglio Comunale, verranno trasmesse, esclusivamente, presso l'indirizzo PEC indicato dal Consigliere capigruppo, sia nel caso in cui la convocazione del Consiglio Comunale venga trasmessa ai Consiglieri Comunali con avviso recapitato dal messo comunale che tramite avviso spedito con PEC, salvo impedimenti tecnici derivanti dalla natura degli atti da inviare.
  5. Nel caso in cui il Consigliere Comunale non abbia la residenza del territorio del Comune, questi deve comunicare il domicilio nel territorio del Comune ove effettuare le notifiche di tutti gli atti riguardanti la funzione Consigliere comunali, ivi comprese le notifiche delle convocazioni del Consiglio e dei relativi ordini del giorno. La comunicazione deve avvenire entro 5 gg. dall'elezione, ovvero del verificarsi del mutamento della residenza.
  6. La consegna degli avvisi, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve avvenire:
    - Almeno 5 gg. liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie;
    - Tre gg. liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie;
    - Almeno 24 ore prima della seduta per la convocazione d'urgenza;
  7. In quest'ultimo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede a, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
  8. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta.
  9. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata, qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G..
  10. L'avviso di convocazione deve indicare:
    - Ad iniziativa di chi è convocato il Consiglio;
    - giorno, ora e luogo della convocazione;
    - Se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o di urgenza;
    - L'elenco degli argomenti da trattare, con il relatore di ciascuno.
  11. L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione - da tenersi almeno 24 ore dopo la prima - nel caso la prima vada deserta.
  12. Dovendosi aggiungere all'O.d.G. già diramato, nuovi argomenti, occorre darne avviso ai singoli Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.
  13. Il Consiglio, potrà rimandare al giorno successivo ogni deliberazione sugli argomenti "aggiunti" all'O.d.G., purché non urgenti.
  14. Nel caso che il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'O.d.G. e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre rinviare l'avviso della nuova seduta ai Consiglieri non intervenuti alla prima seduta. Nel caso di rinvio al giorno successivo, si deroga al termine delle 24 ore di cui al precedente comma 2. La seduta resta valida ancorché la durata si protragga oltre la 00:00 del giorno di convocazione.
  15. Copia dell'O.d.G. di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata all'albo pretorio online almeno 24 ore prima della seduta; Altra copia deve essere trasmessa al Prefetto, il quale può intervenire alle sedute, senza diritto a voto, personalmente o a mezzo di rappresentante e ai revisore dei conti, i quali, pure, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio per collaborare nelle sue funzioni di

indirizzo e controllo; della riunione del Consiglio Comunale, degli argomenti da trattare va data informazione alla cittadinanza con appositi manifesti da affiggere nel territorio del Comune, oltre che tramite inserimento nel portale informatico del Comune.

#### **ART. 12**

##### **Deposito degli atti**

1. Le proposte di deliberazione, ovvero gli atti relativi, riferiti ad argomenti compresi nell'O.d.G. del Consiglio, devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri, negli orari di apertura dell'ufficio segreteria del Comune a partire dal giorno in cui viene notificato l'O.d.G., salvo che nei casi di sedute straordinarie urgenti, nei quali casi il deposito deve venire almeno 12 ore prima della riunione.
2. Ogni proposta di deliberazione dovrà essere munita dei prescritti pareri di quell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, e di ogni altro documento necessario per la sua trattazione, fermo restando che il parere potrà essere espresso anche seduta stante dai responsabili degli uffici. E ho dei servizi che siano presenti alla seduta consiliare.

#### **ART. 13**

##### **Accesso agli atti del Consiglio**

1. La documentazione relativa le proposte di delibera da trattare nel corso del Consiglio Comunale, deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, presso l'ufficio segreteria, almeno quattro giorni liberi prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni liberi prima nel caso di sessioni straordinarie. I termini sono conteggiati senza tener conto del giorno in cui si svolge l'adunanza. Nel caso di eccezionale urgenza, la documentazione relativa alle proposte da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 12 ore precedenti l'orario fissato per la seduta.
2. I Consiglieri possono prenderne visione delle proposte di delibera da trattare nel Consiglio Comunale, nelle ore e nei giorni dell'ufficio segreteria. Inoltre, si fa presente che, copia delle proposte di delibera, verrà consegnata ai Consiglieri all'atto della convocazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento.
3. I responsabili dei servizi del Comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.
4. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

#### **ART. 14**

##### **Prima adunanza del Consiglio – Convalida degli eletti- Giuramento del Sindaco - Indirizzi generali di governo.**

1. La prima adunanza del Consiglio, deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
2. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti, compresa quella del Sindaco, richiamando l'illegittimità di coloro che ne

hanno i requisiti a norma del capo II del titolo III del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, e provvede alla loro sostituzione secondo la procedura di cui all'art. 69 del T. U. approvato con il medesimo D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; procede, quindi, alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale che assume immediatamente le funzioni e presiede la seduta immediatamente dopo la sua elezione.

3. Alla discussione e alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo-eletti possono prendere parte anche coloro la cui ineleggibilità od incompatibilità sia contestata.
4. In caso di dimissioni di un Consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato, può dichiarato dimissionario e quindi sostituito ai sensi del comma 2.
5. Nella stessa seduta, dopo la convalida degli eletti alle elezioni del Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula di rito: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana" e comunica l'intervenuta nomina del ViceSindaco degli altri componenti la Giunta Comunale, nonché i compiti assegnati ai componenti la Giunta medesima.
6. L'adunanza è presieduta dal Sindaco neo-eletto limitatamente alla trattazione della questione relativa alla convalida degli eletti. Spettando invia scusi va al Presidente del Consiglio Comunale e la Presidenza delle sedute consiliari.
7. Il Sindaco, dopo la comunicazione in merito al l'intervenuta nomina del ViceSindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale, nonché dei compiti assegnati ai componenti la Giunta Comunale, procede all'esposizione della proposta di indirizzi generali di governo che egli intende perseguire nel corso del suo mandato amministrativo, se sottoposta all'esame del Consiglio nel corso della prima adunanza, fermo restando che gli indirizzi generali e di governo debbono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale entro 120 gg. dall'insediamento del Sindaco, a norma dell'articolo 17 dello Statuto Comunale.
8. Il Consiglio discute e approva il documento degli indirizzi generali di governo di cui al precedente comma .

## **ART. 15**

### **Sedute del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e quelli in cui la maggioranza dei Consiglieri assegnati appalesi l'esigenza di tenere la seduta segretamente al fine di salvaguardare l'ordine pubblico e/o la riservatezza di persone e gruppi.
2. La seduta è segreta quando:
  - Si debba trattare di questioni concernenti persone;
  - Si debba trattare di questioni che, per ragioni di moralità, di delicatezza, di ordine pubblico o di pubblico interesse, il Consiglio, a maggioranza, decida di discutere e deliberare senza la presenza del pubblico.
3. Quando la seduta è tenuta segretamente, ad essa partecipa solo il Segretario Comunale, e in assenza o impedimento di questi, il vicesegretario, se esiste. Nei casi di assenso, impedimento di quest'ultimo, le relative funzioni verranno svolte da un Consigliere Comunale, incaricato dal Consiglio, il quale conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore.
4. Quando particolari motivi di ordine sociale politico lo faccio non ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio Comunale può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o in altri locali idonei ed attrezzati. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia e delle circoscrizioni di altri comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere. In tali particolari adunanze, il Presidente del Consiglio Comunale, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei

rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale, si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un O.d.G., una risoluzione o una petizione o, infine la nomina di una commissione per rappresentare ad altre autonomie ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali con esclusione degli altri presenti. Durante le sedute “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazione o impegni di spesa a carico del Comune.

#### **ART. 16**

##### **Validità delle sedute di prima convocazione**

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti n. 7 Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.
2. Se tale numero non è raggiunto entro un’ora da quella fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.
3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
  - I Consiglieri che hanno l’obbligo di astenersi;
  - Coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

#### **ART. 17**

##### **Validità delle sedute di seconda convocazione**

1. La seduta di seconda convocazione si ha quando, la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione.
2. Sia nel corso della seduta di prima convocazione e sia nel corso di quella di seconda convocazione, l’accertamento della presenza del numero legale, deve esser espressamente richiesto da uno o più Consiglieri.
3. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso perché mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno 15 minuti, trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
4. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di 2 gg. e non dopo 20 gg. da quella di prima convocazione dichiarata deserta. Nei casi di comprovata urgenza la seduta di seconda convocazione può essere fissata 24 ore dopo la seduta di prima convocazione dichiarata deserta con la deroga, in quest’ultimo caso, del termine di cui al successivo sesto comma.
5. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 4 Consiglieri, oltre al Sindaco.
6. L’avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta; se però, nell’avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno dell’eventuale seconda convocazione, l’avviso di quest’ultima è rinnovata ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.
7. Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati soltanto gli argomenti scritti all’O.d.G. della prima convocazione, ma potranno essere trattati anche argomenti non iscritti all’O.d.G della seduta di prima convocazione, fermo restando che gli argomenti nuovi dovranno essere trattati nel rispetto delle norme di legge, statutarie, e regolamentari che disciplinano le sedute di prima convocazione. Nel caso in cui dovessero essere trattati argomenti che non si sono potuti esaminare e discutere nella seduta di prima convocazione ed argomenti nuovi di prima trattazione, l’O.d.G. da notificare -

in detto caso a tutti i Consiglieri comunali - dovrà recare la specificazione se riguarda argomenti da trattare in seconda convocazione o in prima convocazione, allo scopo di precisare che essi saranno trattati con le rispettive diverse procedure.

8. Non possono essere deliberati con il *quorum* stabilito per le sedute di seconda convocazione gli argomenti per i quali è richiesto l'intervento di un determinato numero di Consiglieri stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
9. Ogni Consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al Segretario Comunale per l'annotazione.

#### **ART. 18**

##### **Esposizione delle bandiere**

1. Durante il corso delle sedute consiliari saranno esposte all'esterno del Municipio, oltre alla bandiera nazionale, a quella dell'Unione Europea – già esposte permanentemente all'esterno della sede municipale – quella del Comune e quella della Regione Puglia approvata con L. R. 10 Agosto 2001, n. 22, la prima al centro, la seconda alla destra della bandiera nazionale, la terza a sinistra della bandiera nazionale e la quarta a destra della bandiera dell'Unione europea.

#### **ART. 19**

##### **Pubblicità delle sedute**

1. Salvo i casi di sedute segrete disciplinati dal precedente Art. 15, il pubblico può assistere le sedute consiliari restando a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, mantenendo contegno rigoroso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
2. Per la disciplina dell'ordine pubblico nel corso delle sedute consiliari trovano applicazione gli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

#### **ART. 20**

##### **Disciplina delle sedute**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura lo svolgimento ordinato delle sedute del Consiglio, concedendo ai Consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine della richiesta; dirigendo e moderando la discussione, togliendo la parola all'oratore che trascenda nei discorsi e richiamando Consiglieri che disturbano o interloquiscono, senza aver chiesto ed ottenuto la parola o che interrompono i colleghi che stanno parlando; impedendo ogni intemperanza sia da parte del pubblico che da parte dei Consiglieri.
2. Qualora un Consigliere assuma comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta e la libertà delle discussioni, ovvero pronunci parole ingiuriose, sconvenienti o, comunque, offensive, il Presidente del Consiglio Comunale lo invita formalmente a modificare l'atteggiamento. Se il Consigliere continua a trasgredire il richiamo, il Presidente può sciogliere la seduta.

#### **ART. 21**

##### **Svolgimento delle sedute**

1. Non oltre l'ora di tolleranza di cui al precedente Art. 16., il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Comunale a fare le chiamate dei Consiglieri.
2. Accertata l'esistenza del numero legale costituito almeno dal numero di Consiglieri assegnati di cui ai precedenti artt. 16 e 17, il Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale dà inizio alla discussione degli argomenti all'O.d.G., seguendo la loro progressione.

4. E tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione dietro richiesta del Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere.
5. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione, se nessuno dei Consiglieri si opponga; opponga; diversamente, decide il Consiglio, a maggioranza di voti, dopo l'intervento di un Consigliere favorevole e di un Consigliere sfavorevole alla proposta.
6. Nessun affare può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del Consiglio, se non risulta iscritto all'O.d.G..
7. Non è ammessa l'iscrizione all'O.d.G. di argomenti generici come "Varie ed eventuali" e simili.

## **ART. 22**

### **Ordine della discussione**

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente;
  - Discussione generale;
  - Discussione particolareggiata, quando la natura dell'argomento lo richiede sui singoli punti o articoli della proposta, con l'eventuale presentazione di emendamenti o di modifiche;
  - Votazione complessiva sull'oggetto o su mozioni ed ordini del giorno presentati.

## **ART. 23**

### **Modalità della discussione**

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'O.d.G. relazionano il Presidente del Consiglio Comunale, e/o il Sindaco e/o l'assessore al ramo. Nel caso di argomenti scritti all' O.d.G. su richiesta di Consiglieri a norma del precedente Art. 10, relazionerà uno dei Consiglieri proponenti.
2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.
3. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri, dopo aver ottenuto dal Presidente del Consiglio Comunale la facoltà di parlare.
4. I Consiglieri parlano dal proprio banco facendo uso del microfono e rivolgendosi all'Assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: La prima per esprimere il proprio pensiero; La seconda per replicare; può inoltre parlare per fatto personale o per dichiarazione di voto.
5. Ogni intervento del Consigliere, sia scritto che orale, non può superare i 10 minuti per l'intervento e 5 minuti per la replica e la dichiarazione di voto; eccezionalmente su argomenti di particolare importanza, il Presidente del Consiglio, può consentire il superamento dei limiti di cui innanzi, purché abbia informato il Consiglio prima dell'inizio della discussione.
6. Al Consigliere che eccede il limite di tempo consentito o che si discosti dall'argomento in discussione, il Presidente del Consiglio Comunale, dopo formale invito a cessare di parlare, oppure ad attenersi all'argomento, toglie la parola.
7. Nessuno, ad eccezione del Presidente del Consiglio Comunale, può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'operatore.
8. Sono vietate le spiegazioni al dialogo.
9. Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni, salvo che per richiamo al Regolamento.
10. A conclusione della discussione oppure, qualora nessun Consigliere chieda la parola, il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di deliberazione nel testo depositato nei gg. precedenti nella sala del Consiglio o nella segreteria comunale, con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.

## **ART. 24**

### **Fatto personale**

1. Il Consigliere può ottenere sempre la parola per fatto personale, quando si è sentito censurato nella propria condotta o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
2. In questo caso chi chiede la parola deve sommariamente accennare in che consiste il fatto personale; il Presidente del Consiglio Comunale deciderà se esso sussista, o meno. Se il Presidente non lo ravvisa, sarà interpellato il Consiglio che deciderà per alzata di mano, senza discussione. Il tempo di intervento non può superare la durata di 5 minuti ciascuno.

### **ART. 25**

#### **Richiami al Regolamento**

1. È permesso ad ogni Consigliere chiedere la parola per il richiamo al Regolamento, anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'O.d.G.
2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre il proponente, un Consigliere a favore, un Consigliere contro; entrambi possono parlare per non più di 5 minuti.
3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

### **ART. 26**

#### **Raccomandazione al Presidente del Consiglio Comunale**

1. I Consiglieri possono rivolgere raccomandazioni al Presidente del Consiglio Comunale per la definizione di determinate pratiche o perché non siano adottati certi provvedimenti, anche se riguardano argomenti non iscritti all'O.d.G..

### **ART. 27**

#### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Se uno o più Consiglieri ritengono che un dato argomento scritto all'O.d.G. debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate per un certo tempo, dovranno proporlo prima che ne sia iniziata la discussione. La stessa proposta può essere fatta nel corso della discussione, purché sia fatta da almeno 4 dei Consiglieri. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, è la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere ammesse durante la discussione, soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi e su richieste di almeno 4 dei Consiglieri presenti
2. La proposta di non discutere o di non proseguire la discussione su di un argomento oppure di rinviare la trattazione e la deliberazione per un certo tempo e messa ai voti e il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
3. La discussione sull'argomento principale non può proseguire senza che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
4. Le questioni di legittimità, devono distinguersi da quelle di merito, o risolversi con votazioni superate. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

### **ART. 28**

#### **Emendamenti all'oggetto della discussione**

1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, anche durante la discussione, emendamenti aggiuntivi o modificativi della proposta di deliberazione. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono, dando la precedenza a quelli soppressivi e, poi, a

quelli aggiuntivi. Gli emendamenti presentati dalle commissioni hanno precedenza su quelli presentati dei singoli Consiglieri.

2. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati da chi li ha presentati, fino a che non si è deliberato sugli stessi; possono, però, essere ripresi da altro Consiglieri e sostenuti a nome proprio, sempre che sugli stessi non sia già intervenuta la votazione.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può anche disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre preventivamente all'esame della competente Commissione Consiliare e della Giunta le proposte di emendamento presentate.
4. Gli emendamenti sono messi in votazione singolarmente secondo l'ordine di presentazione, salvo che non si reputi necessario il loro accorpamento ed un'unica votazione. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso la Presidente del Consiglio che ne dà lettura.
5. Su ogni emendamento, prima che venga votato, deve essere sentito il Segretario in ordine alla sua corrispondenza tecnico- giuridica.

#### **ART. 29**

##### **Ordini del giorno**

1. Ogni Consigliere può presentare sugli argomenti in discussione ordini del giorno ed illustrarli.
2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.
3. Gli ordini del giorno sono letti del Presidente del Consiglio Comunale dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione e sono posti a votazione prima che sia votato sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.
4. Quando il presentatore dell'O.d.G. è assente al momento in cui deve rispondere se intenda o meno mantenerlo, l'O.d.G. si considera abbandonato, salvo che altro Consigliere lo faccio proprio.
5. Un O.d.G. può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Presidente del Consiglio Comunale lo includa nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta.

#### **ART. 30**

##### **Rifiuto del Presidente del Consiglio Comunale di accettare O.d.G., emendamenti o articoli aggiuntivi**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto delle discussioni, rifiutando di metterli a votazione.
2. Se il Consigliere insiste, il Presidente del Consiglio Comunale consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

#### **ART. 31**

##### **Dichiarazioni di voto**

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale, sottopone ai voti la proposta di deliberazione, così come depositata ed eventualmente emendata.
2. Ciascun Consigliere, prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto.
3. L'intervento del Consigliere per dichiarazione di voto non può durare più di tre minuti.
4. Il capogruppi consiliari possono concordare che la dichiarazione di voto sia resa soltanto da un rappresentante per ogni gruppo.

#### **ART. 32**

### **Delle votazioni**

1. Iniziata la votazione, non è concessa più la parola, né il Presidente del Consiglio Comunale può intervenire più sull'argomento fino alla proclamazione del risultato. Chiunque, però, può chiedere di parlare per richiami al rispetto delle norme di Regolamento in ordine alle modalità e regolarità delle votazioni.
2. Se la proposta in discussione si compone di articoli e voci, il Consiglio, su richiesta di almeno quattro Consiglieri, procede alla votazione dei singoli articoli o voci.
3. E sempre ammesso la votazione per parti.
4. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o voci, ovvero siano stati accolti emendamenti soppressivi o modificativi, la proposta di deliberazione in discussione viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato e come risultante per effetto delle modifiche approvate.
5. Le votazioni su argomenti sottoposti all'esame del Consiglio sono palesi. Il Consiglio, per singoli argomenti, può decidere che si voti a scrutinio segreto.
6. La votazione palese si esprime per appello nominale - che è per chiamata - o peralzata di mano.
7. Quando la votazione è palese ed espressa per alzata di mano, il Presidente del Consiglio Comunale chiede la controprova per accertare chi è contrario e chi si astiene.
8. La votazione segreta effettuata negli stessi casi di cui al precedente articolo 15 e non è ammessa quando le leggi, lo statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.
9. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in un'apposita urna. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda o un blocchetto di schede recanti il timbro del Comune o stampate.
10. Sulla scheda il Consigliere scriverà l'espressione del voto depositandola nell'urna.
11. Lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti favorevoli o sfavorevoli alla proposta espressi con altri sistemi è fatto dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori designati del Presidente, di cui uno appartenente alla minoranza.

### **ART. 33**

#### **Astensione della votazione**

1. E diritto di ogni Consigliere Comunale astenersi dalle votazioni sugli argomenti posti sull'O.d.G. delle sedute. L'astensione del Consigliere è obbligatoria quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'astensione del voto, quando è obbligatoria, impone al Consigliere di allontanarsi dalla sala anche durante la discussione.
3. Gli astenuti presenti concorrono a formare il quorum strutturale per la validità della seduta.
4. Nel caso di estensioni dichiarate, in presenza di più proposte sul medesimo oggetto, concorrenti o alternative tra loro, si considera approvata quella che riporta il maggior numero di voti favorevoli.
5. I Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione prima della stessa e per motivi diversi dal primo comma, mentre vengono computati nel numero occorrente per rendere valida alla seduta, non vengono computati tra i votanti. Gli astenuti per obbligo non concorrono a determinare la validità dell'adunanza. I Consiglieri che si astengono senza preventiva dichiarazione di voto si computano tra i presenti e tra i votanti, manifestandosi l'astensione pronunciata nel corso della votazione come mero atteggiamento di volere assumere posizione né a favore né contro l'argomento e/o questione sottoposta a votazione.

### **ART. 34**

#### **Esito delle votazioni**

1. Di ogni votazione, sia palese che segreta, il Presidente del Consiglio Comunale, proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non approvato la proposta.
2. Quando in una votazione siano state riscontrate delle irregolarità che possono avere inciso sul risultato della votazione, il Presidente del Consiglio Comunale, dispone la ripetizione della votazione stessa, ammettendo a votare i solo Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, ove siano presenti in sala. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorché astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazioni.
3. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto o il presente Regolamento, non richiedano maggioranze speciali. Si computano nel numero dei votanti le schede nulle e quelle bianche. Nel caso in cui si debba procedere all'elezione di componenti, Consiglieri Comunali e non, in seno ad organismi esterni al Consiglio Comunale o di natura sovracomunale, si applica la procedura prevista dal successivo art. 55, comma 5, della sezione relativa alle commissioni comunali.
4. I Consiglieri astenuti che hanno dichiarato l'astensione prima della votazione, concorrono a rendere valida la seduta, ma non si considerano votanti.
5. Le proposte che ottengono parità di voti non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche i Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti. Per i provvedimenti obbligatori la votazione si può ripetere più volte.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo Pretorio online del Comune per 15 gg. consecutivi.
7. In caso d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarata immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

## **ART. 35**

### **Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni, circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una certa notizia su una qualunque circostanza sia già pervenuta agli interrogati o, comunque, per avere informazioni sulle attività dell'amministrazione.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta.
3. Ogni Consigliere non può presentare più di due interrogazioni per seduta.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale all' inizio di seduta, nel dare lettura al Consiglio delle interrogazioni a risposta orale presentate ed iscritte all'O.d.G., comunica se alle stesse verrà data risposta subito oppure in altro giorno che dovrà essere precisato.
5. Non potranno essere trattate più di 10 interrogazioni per seduta e in ogni caso, non può essere utilizzata più di un'ora di seduta per le interrogazioni. Qualora nell'ora stabilita non si riesca a trattare secondo la data di presentazione le 10 interrogazioni, quelle non esaminate si intendono rinviate alla seduta successiva.
6. Alle interrogazioni con risposta scritta, il Sindaco è obbligato a rispondere entro il termine massimo di 30 gg.. Se la risposta non è data entro detto termine, l'interrogazione viene scritta all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza infruttuosa del termine di 30 gg. per la svolgimento in aula. Se l'interrogazione è presentata nel corso di seduta consiliare, questa viene acquisita agli atti ed essa, se a risposto orale, viene iscritta all'O.d.G. della seduta successiva, se, a risposta scritta, ad essa dovrà essere data risposta scritta nei 30 gg. successivi e, in caso di decorso

infruttuoso del termine, iscritta all'O.d.G. della seduta consiliare successiva allo spirare infruttuoso del termine di 30 gg.. Mancando tale risposta all'interrogazione, deve essere iscritta all'O.d.G. della prima seduta consiliare per essere ivi discussa.

7. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'O.d.G. della seduta successiva alla data di presentazione per il loro svolgimento, salvo quanto precisato dal precedente comma 4.
8. Alle risposte del Sindaco su ciascuna interrogazione non vi è discussione, avendo le stesse carattere informativo. solo l'interrogante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare i tre minuti.
9. E' riservato all'interrogante non soddisfatto di presentare un'interpellanza.

## **ART. 36**

### **Interpellanza**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella della Giunta o dei responsabili degli uffici e/o servizi su determinati problemi.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto e presentate al Sindaco e , per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale e iscritte all'O.d.G. del Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione.
3. Ogni Consigliere non può presentare più di due interpellanze per seduta.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, all'inizio di seduta, nel dare lettura al Consiglio delle interpellanze presentate ed iscritte all'O.d.G., del giorno, dà la parola al Sindaco il quale fornisce le spiegazioni richieste. In ogni caso, quando all'interpellante non viene dato alcun riscontro nei successivi tre giorni dalla presentazione, l'interpellanza si intende accettata e la relativa discussione avrà luogo nella prima seduta del Consiglio Comunale, preceduta soltanto dalle interrogazioni.
5. Il presentatore svolge l'interpellanza davanti al Consiglio; segue la risposta del Sindaco; l'interpellante può replicare. Lo svolgimento e la replica non possono superare i 5 minuti.
6. Dopo le spiegazioni date dal Sindaco, l'interpellante può dichiarare di essere o meno soddisfatto, parlando per altri tre minuti.
7. Possono interloquire sulle conclusioni dell'interpellante altri Consiglieri nel numero, di due a favore e di due contro, per non più di tre minuti ciascuno. Dopodiché la discussione si intende chiusa.
8. Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate. In tal caso il Sindaco potrà dichiarare di essere pronto a rispondere o di dover differire la risposta alla seduta successiva.
9. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente.
10. E riservato al l'interpellante non soddisfatto di presentare una mozione sullo stesso argomento.

## **Art. 37**

### **Mozione**

1. La mozione, intesa a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da eseguire nella trattazione di un determinato affare oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta o una deliberazione o un voto del Consiglio su un determinato argomento, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.
2. Le mozioni vengono iscritte nell'O.d.G. della seduta successiva alla presentazione.
3. Il proponente (o uno dei proponenti), ha per primo la parola, seguito dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri che intendono intervenire nella discussione.

4. La mozione, ove il proponente lo chiede, viene posta a votazione.
5. La mozione ha precedenza all'O.d.G. sulle interpellanze, interrogazioni concernenti lo stesso argomento. In tal caso ai presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni possono rinunciare a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente.
6. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ogni gruppo. Sono ammesse dichiarazioni di voto.
7. Più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, formano oggetto di un'unica discussione.
8. Le mozioni vanno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione.
9. Le mozioni possono essere votate per parti separate.
10. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa, tali da non stravolgere il significato.

#### **ART. 38**

##### **Incarichi ai Consiglieri**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, numero 12, dello Statuto Comunale, il Consiglio può dare incarico a uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che richiedono indagine o essere speciali. Del loro operato, il Consiglio viene informato a mezzo di relazione scritta.

#### **ART. 39**

##### **Commissione speciale.**

1. Il Consiglio può nominare una Commissione consiliare speciale che rappresenti, ai sensi dell'Art. 38 e 44 del testo unico degli enti locali n. 267/ 2000, proporzionalmente la consistenza dei singoli gruppi consiliari, per svolgere indagini l'ambito degli atti, degli uffici e dei servizi del Comune per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del Comune.
2. La Commissione consiliare, che dovrà essere presieduta da un Consigliere Comunale di opposizione, redigerà relazione scritta delle risultanze che formerà oggetto di apposito argomento da trattare in seno al Consiglio Comunale.
3. Se dalle risultanze dovessero emergere comportamenti commissivi ed omissivi penalmente perseguibili, la Commissione consiliare trasmetterà copia della relazione al Procuratore della Repubblica per i provvedimenti di competenza.

#### **ART. 40**

##### **Diritti di informazione dei Consiglieri**

1. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune e da quelli delle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del mandato.
2. Oltre le notizie che può ottenere verbalmente, il Consigliere può chiedere ed ottenere copie degli atti e provvedimenti adottati dal Comune., facendone richiesta al Sindaco il quale, ove non sussistano motivi di segretezza, ne autorizza il rilascio previo parere favorevole del Segretario Comunale.
3. Il Consigliere ha l'obbligo di serbare il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
4. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **ART. 41**

### **Decadenza della carica di Consigliere**

1. Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutivi del Consiglio sia ordinarie che straordinarie e/o d'urgenza, è dichiarato decaduto.
2. La dichiarazione di decadenza può essere attivata d'ufficio e promossa da qualunque cittadino, dal Prefetto, del Presidente del Consiglio Comunale o del Sindaco.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con apposita deliberazione.
4. La proposta di decadenza deve essere notificata al Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco al Consigliere interessato, a mezzo di messo comunale o ufficiale giudiziario, almeno 10 gg. prima dell'adunanza perché possa presentare al Consiglio eventuale giustificazioni. Il Consiglio ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, fornendo al Sindaco ogni elemento probatorio, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a 15 gg., decorrenti dall'avvenuto ricevimento. Scaduto il termine, il Consiglio, tenendo conto di tutti gli elementi, si pronuncia sulla decadenza, con apposito atto deliberativo.
5. Il Consiglio delibererà in seduta pubblica a maggioranza di voti espressi nella forma palese
6. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per raggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

### **ART. 42**

#### **Assenza, assenza giustificata e dei Consiglieri**

1. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi.

### **ART. 43**

#### **Dimissione della carica di Consigliere**

1. Le dimissioni della carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale, presentate all'ufficio protocollo del Comune, che provvede subito alla protocollazione. Non essendo atti ricettizi, le dimissioni presentate, non necessitano della presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
2. Le dimissioni della carica di Consigliere, indirizzata al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 gg., deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga nel caso di cui al comma 2 del successivo articolo 44.

### **ART. 44**

#### **Surroga dei Consiglieri Dimissionari**

1. Il Consiglio, entro non oltre 10 gg. dalla presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.
2. Il Consiglio non procede la surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba far luogo allo scioglimento del Consiglio a norma dell'ART. 141, comma 1, Let. B, numero 2), di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D .Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

### **ART. 45**

#### **Scioglimento del Consiglio Comunale**

1. Il Concilio dura in carica sino all'elezione del nuovo.
2. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ricorrendo uno dei seguenti casi stabiliti dalla legge:
  - a. Quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b. Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
    - Dimissioni contestuali, ovvero rese anche su atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco.
3. Quando non sia approvato nei termini bilancio. Per quest'ultima ipotesi deve essere osservato il disposto dell'ART. 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

#### **ART. 46**

##### **Gruppi consiliari**

1. Entro i primi 10 gg. dalla convalida degli eletti Consiglieri Comunali devono comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale per iscritto, il gruppo consiliare a quale aderiscono.
2. Entro lo stesso termine di 10 gg., ogni gruppo consiliare dovrà eleggere il proprio Capogruppo e il vice Capogruppo e comunicare al Presidente del Consiglio Comunale i relativi nomi.
3. Si intende "gruppo", quello costituito da almeno due Consiglieri. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentite alla Conferenza dei Capogruppo, può autorizzare la Costituzione in deroga di gruppi composti anche da un solo Consigliere, a condizione che rappresentino una lista e/o partito e/o movimento politico che ha partecipato alla consultazione elettorale e ha ottenuto un seggio.
4. In nessun caso vengono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare ad uno o più Consiglieri che si dissociano dai gruppi originari di appartenenza dichiarandosi indipendenti o di altro gruppo politico non rappresentato in Consiglio.
5. I Consiglieri che non possono costituire alcun gruppo o non intendono appartenere ad alcun gruppo, formano il gruppo misto, al quale vengono riconosciuti i diritti, le potestà e le facoltà spettanti agli altri gruppi consiliari. A ciascun gruppo consiliare è assicurato nella sede comunale, ove esista la disponibilità di locali, un ufficio attrezzato secondo le esigenze che dovranno essere chiaramente definite in sede di Conferenza dei Capogruppo e richieste del Presidente del Consiglio Comunale ai competenti uffici del Comune.
6. È fatto assoluto divieto ai gruppi di utilizzare le strutture per attività diverse da quelle proprie del Comune.

#### **ART. 47**

##### **Conferenza dei Capogruppo**

1. È istituita la Conferenza dei Capogruppo per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento del Consiglio che ne disciplina il funzionamento e le specifiche attribuzioni.
2. La Conferenza dei Capogruppo è organismo partecipativo dei Consiglieri Comunali ed è ausiliario del Presidente del Consiglio Comunale.

3. La Conferenza dei Capogruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, è composta da tutti i Capogruppo consiliare, destinati dai gruppi, che siano formalmente costituiti, come previsto dallo Statuto e dal precedente ART. 46 del Regolamento del Consiglio.
4. La conferenza dei Capogruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale e si riunisce per iniziativa del Presidente medesimo, in relazione alla trattazione di argomenti e questioni di competenza del Consiglio Comunale e da sottoporre all'esame di quest'ultimo.
5. La convocazione e la riunione della conferenza può avvenire sia prima della diramazione dell'O.d.G. della seduta consiliare che successivamente.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capogruppo deve essere redatto apposito verbale da inviare, a cura del componente segretario, al Segretario Comunale, per l'acquisizione degli atti delle relative sedute consiliari.
7. Le decisioni e le valutazioni assunte dalla Conferenza dei Capogruppo non sono vincolanti per il Presidente del Consiglio Comunale con riguardo agli argomenti posti o da porre all'O.d.G. della seduta consiliare né ai fini dell'espressione del voto da parte dei Consiglieri nel corso seduta consiliare

#### **ART. 48**

##### **Commissioni consiliari**

1. In seno al Consiglio possono essere costituite commissioni consiliari permanenti, il cui numero, composizione, funzionamento ed attribuzioni sono stabiliti con l'apposito Regolamento aggiunto al presente.
2. Resta comunque stabilito che:
  - Le adunanze delle commissioni consiliari sono pubbliche;
  - Le commissioni sono costituite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari di maggioranza di minoranza;
  - Ciascun Consigliere, impossibilitato a partecipare alle sedute della commissione consiliare cui appartiene, può farsi sostituire da altro Consigliere del proprio gruppo;
  - ogni commissione consiliare deve leggere nel suo seno il Presidente e il vicePresidente; un dipendente del Comune designato dal Sindaco di intesa con il Segretario Comunale, svolgerà le funzioni di Segretario e redigerà il verbale delle riunioni. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
  - Il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Segretario Comunale, assegna alle singole commissioni le questioni da trattare nell'ambito della competenza di ogni singola commissione consiliare;
  - Il Sindaco e gli Assessori interessati agli argomenti da trattare possono partecipare alle sedute delle commissioni con diritto di parola, ma non di voto;
  - La convocazione delle commissioni è fatta dal rispettivo Presidente secondo modi e termini stabiliti dalla legge;
  - Il parere delle commissioni consiliari deve essere espresso in forma scritta e quando è negativo deve essere motivato;
  - Lo stesso parere non è vincolante per il Consiglio Comunale;
  - Trascorso il termine previsto dal Regolamento, senza che la Commissione consiliare abbia espresso alcun parere, il Consiglio delibera il provvedimento prescindendo dallo stesso parere.

#### **ART. 49**

##### **Il Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale. In caso di impedimento lo sostituisce il vicesegretario, se esistente o in mancanza, altro Segretario Comunale, entrambi nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia
2. Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito dal vice segretario, se esiste, o virgola in mancanza, da un Consigliere Comunale incaricato dal Consiglio, il quale conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore.
3. Il Segretario Comunale, nelle sedute del Consiglio, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

## **ART. 50**

### **Processo verbale**

1. Il processo verbale redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, oltre alle formalità previste nella legge, deve indicare:
  - Il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
  - L'attestazione che la convocazione fu fatta dal Presidente del Consiglio Comunale con inviti scritti notificati secondo il Regolamento;
  - La convocazione se ordinaria, straordinaria o d'urgenza e da chi è stata indetta;
  - Se la seduta sia di prima o di seconda convocazione, se sia pubblica o segreta;
  - I nomi dei Consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi i giustificati e gli ingiustificati;
  - La qualifica di chi assume la Presidenza, precisando, quando ne ricorre il caso, il motivo per il quale la Presidente non viene assunta dal Presidente del Consiglio Comunale;
  - Il nome di chi funge da Segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito di esse, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. In esso può farsi riferimento "*per relationem*" al contenuto integrale del resoconto stenografico, ove il Consiglio Comunale si avvalga di resoconti steno tipistici;
3. I processi verbali sono firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale

## **ART. 51**

### **Approvazione dei verbali**

1. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale qualora da esso risultino inesattezze od omissioni, ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le delibere adottate.
2. I verbali delle sedute consiliari sono letti ed approvati nella seduta consiliare successiva alla richiesta di rettifica che deve avvenire entro 30 gg. dall'adozione della delibera relativa.
3. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale e procede alla trattazione della rettifica
4. Le richieste di rettifica sono messe ai voti e inserite a verbale, se approvate
5. Ad istanza anche di un solo Consigliere i verbali da rettifica relativi a sedute segrete possono essere letti ed approvati in seduta segreta.

## **ART. 52**

### **Proposte, istanze e petizioni**

1. In base alle norme statutarie, i cittadini, in forma singola o associata, possono inoltrare al Presidente del Consiglio Comunale proposte, istanze e petizioni per chiedere l'intervento

dell'amministrazione su di un determinato oggetto, e per promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Consiglio, dopo l'esame della pratica da parte dell'apposita commissione consiliare, ove costituita, delibera se accogliere o respingere la proposta, istanza o la petizione presentate.
3. Nel caso che le proposte, istanze o petizioni di cui ai commi precedenti siano presentate da un numero di cittadini inferiore a 300, le stesse sono esaminate, con voto di accoglimento o reiezione, solo nelle commissioni consiliari competenti ove costituite. Diversamente decide la Giunta.
4. Dell'esito della votazione deve comunque essere data notizia ai presentatori

#### **ART. 53**

##### **Norma di rinvio e norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute in leggi dello Stato, della Regione, dello statuto ed altri regolamenti comunali
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della prescritta pubblicazione di 15 gg.

#### **SEZIONE SECONDA**

##### **Regolamento delle commissioni consiliari**

#### **ART. 54**

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni consiliari permanenti

#### **ART. 55**

##### **Istituzione e composizione**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari:
  - a. affari generali, istituzionali, statuto e regolamenti;
  - b. Pubblica istruzione, cultura e affari sociali;
  - c. Bilancio e programmazione;
  - d. Ambiente ed assetto del territorio e lavori pubblici ;
  - e. Pari opportunità
2. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale in base alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.
3. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da leggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono, in seguito a votazione segreta, il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma. In tal caso sulla scheda segreta saranno apposti al massimo due nominativi e saranno eletti i Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a due, garantendo la presenza proporzionale dei componenti di maggioranza e di minoranza. Nel caso in cui non risulti suffragato alcun Consigliere per le componenti aventi diritto, il Consigliere meno suffragato di un gruppo consiliare che ha visto eletto

il proprio rappresentante in seno alla Commissione dovrà cedere il posto al più suffragato della componente consiliare che non ha espresso il proprio rappresentante in seno alla Commissione consiliare, purché abbia conseguito almeno due voti. In caso di parità di voti sarà eletto il Consigliere più giovane di età. Ove nessun Consigliere appartenente al gruppo consiliare avente diritto ad essere rappresentato in seno alla commissione consiliare sia stato eletto, il Consiglio Comunale ripeterà la votazione solo per l'elezione dei rappresentanti del gruppo o dei gruppi consiliari che non hanno espresso alcun rappresentante ritenendosi fruttuosamente svolte le votazioni che hanno portato all'elezioni degli altri componenti la commissione consiliare.

6. Le commissioni durano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.
7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

#### **ART. 56**

##### **Notizie sulla costituzione delle commissioni consiliari**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente del vicePresidente di ciascuna di esse.

#### **ART. 57**

##### **Insedimento**

1. La seduta per l'inserimento delle commissioni deve tenersi entro 15 gg. dalla data della relativa Costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale
2. La Commissione consiliare nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del VicePresidente.
3. La lezione del Presidente e del VicePresidente avvengono con separate votazioni. Le modalità di espressione del voto sono demandata alla Commissione consiliare. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più giovani età.

#### **ART. 58**

##### **Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione consiliare, né formula l'O.d.G. e presiede le relative adunanze.
2. Il vice Presidente collabora con il Presidente del Consiglio Comunale nella direzione della Commissione consiliare e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione consiliare sono presiedute al Consigliere più anziano di età tra i presenti.
3. La convocazione e l'O.d.G. sono partecipati al Sindaco, all'assessore competente per materia e al Presidente il Consiglio Comunale.

#### **ART. 59**

##### **Funzionamento- decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza almeno della metà più uno dei componenti la commissione consiliare
2. Le decisioni della Commissione consiliare sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

#### **ART. 60**

### **Partecipazione del Sindaco, degli Assessori**

1. Il Sindaco e gli Assessori, non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

#### **ART. 61**

##### **Segreteria barra verbalizzazione.**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione consiliare sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco, d'intesa con il Segretario Comunale. Egli redige verbali delle riunioni, che, cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono trascritte dal Presidente del Segretario.

#### **ART. 62**

##### **Assegnazione affari**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Comunale, assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di gg. 20 dall'assegnazione, salvo i casi in cui il Presidente del Consiglio Comunale abbia fissato un termine diverso.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione con consiliare competente.

#### **ART. 63**

##### **Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposte al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere le esibizioni di atti e documenti tramite il Presidente della Commissione consiliare.

#### **ART. 64**

##### **Commissioni speciali o d'inchiesta**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 13 dello statuto, può procedere alla istituzione di commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti delle attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica, garantendo la Presidenza alle opposizioni
2. La Costituzione e il funzionamento sono disciplinati delle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

#### **ART. 65**

##### **Sedute delle commissioni**

1. Le sedute della Commissione sono di norma pubbliche, salvo che con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità, sulle abitudini, sul merito o sul demerito del personale.

#### **ART. 66**

##### **Delega**

1. I componenti delle commissioni possono farsi sostituire mediante delega scritta da altri Consiglieri dello stesso gruppo consiliare, quando non possono partecipare personalmente alle sedute per qualsiasi motivo.